



***Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di  
Fatturazione elettronica***

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**DISPONE**

***1. Definizioni***

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico *internet* di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai soggetti di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo;
- c) per “area riservata”, l'area del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al *servizio Entratel* o al *servizio Fisconline* previo inserimento delle proprie credenziali, tramite SPID, oppure tramite Smartcard che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi;

- d) per “Cassetto fiscale”, la sezione dell’*area riservata* nella quale ciascun utente abilitato al *servizio Entratel* o al *servizio Fisconline* può consultare le proprie informazioni fiscali;
- e) per “intermediario”, uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
- f) per “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un *intermediario* può consultare le informazioni contenute nel *Cassetto fiscale* dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega;
- g) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso cui avviene la trasmissione delle fatture elettroniche;
- h) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio contenente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-*bis* del medesimo decreto, nonché le ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio, individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;
- i) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018;
- j) per “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, il servizio costituito dall’insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l’*area riservata*, di:
- ricercare, consultare e acquisire tutte le *fatture elettroniche* emesse e ricevute attraverso il *SdI*; i *file* delle *fatture elettroniche* sono

disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del *SdI*;

- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  - consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA;
  - consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
  - consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  - esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle *fatture elettroniche* e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  - indicare al *SdI* l'*indirizzo telematico* preferito per la ricezione dei *file*, cioè una PEC o un "codice destinatario";
  - generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo *indirizzo telematico*;
- k) per "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA", il servizio costituito dall'insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale "Fatture e corrispettivi" che consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l'*area riservata*, di:

- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA;
  - consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dall'operatore IVA, rilevabili dalle comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, nonché gli analoghi dati, trasmessi da altri soggetti, relativi a operazioni commerciali in cui il medesimo operatore IVA risulta controparte;
  - consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
  - esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle *fatture elettroniche* e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  - generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo *indirizzo telematico*;
- l) per “Registrazione dell'indirizzo telematico”, il servizio costituito dall'insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l'*area riservata*, di:
- indicare al *SdI* l'*indirizzo telematico* preferito per la ricezione dei *file*, cioè una PEC o un “codice destinatario”;
  - generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo *indirizzo telematico*;
- m) per “Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche”, il servizio costituito dall'insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto

titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l'*area riservata*, di:

- predisporre e trasmettere le *fatture elettroniche* tramite *SdI*;
  - gestire il servizio di conservazione delle *fatture elettroniche* (adesione al servizio, conservazione delle *fatture elettroniche*, richiesta di esibizione di *fatture elettroniche* conservate, revoca del servizio ed eventuale *export* di tutte le *fatture elettroniche* conservate);
  - visualizzare lo stato dell'adesione al servizio di conservazione delle *fatture elettroniche*;
  - consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle *fatture elettroniche*, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  - generare il codice a barre bidimensionale (QR Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo *indirizzo telematico*;
- n) per “Accreditamento e censimento dispositivi”, il servizio costituito dall'insieme delle funzionalità rese disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” che consentono, al soggetto titolare di partita IVA previa autenticazione con le stesse modalità previste per l'*area riservata*, di effettuare i processi di “accreditamento” e “censimento” disciplinati dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016, del 28 ottobre 2016 e del 30 marzo 2017.
- o) per “servizi di Fatturazione elettronica”, l'insieme dei servizi di cui alle precedenti lettere da j) a n).

## **2. Approvazione del modulo per il conferimento/revoca delle deleghe**

2.1. È approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei *servizi di Fatturazione elettronica*, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

2.2. Il modulo di cui al punto 2.1 è composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
- una sezione per l'indicazione dei dati del delegante, dell'eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca), dei servizi il cui utilizzo si intende delegare, della scadenza della delega per i *servizi di Fatturazione elettronica*;
- una sezione per l'indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- una sezione per l'autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
- la descrizione dei servizi delegabili.

2.3. È approvato altresì il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del *Cassetto fiscale delegato*, allegato al presente provvedimento.

2.4. Il modulo di cui al punto 2.3 è composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679;
- una sezione per l'indicazione dei dati del delegante, dell'eventuale rappresentante o tutore, dei delegati, della tipologia di operazione richiesta (conferimento/revoca);
- una sezione per l'indicazione dei dati del soggetto cui è eventualmente conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- una sezione per l'autentica della firma del delegante, nel caso in cui sia stata conferita la procura speciale alla presentazione del modulo, nei casi previsti;
- la descrizione del servizio delegabile.

2.5. Eventuali aggiornamenti ai moduli e alle istruzioni sono pubblicati sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione.

2.6. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al sessantesimo giorno successivo alla predetta data è possibile utilizzare il modulo pubblicato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018.

### **3. Servizi e numero di intermediari delegabili, durata della delega**

3.1. Con la presentazione del modulo di cui al punto 2.1 sono delegabili i seguenti servizi:

- a) *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli *intermediari*;
- b) *Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli *intermediari*;
- c) *Registrazione dell’indirizzo telematico*, servizio delegabile esclusivamente a favore degli *intermediari*;
- d) *Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche*, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli *intermediari*;
- e) *Accreditamento e censimento dispositivi*, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli *intermediari*.

3.2. Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti.

3.3. La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata a 2 anni, salvo revoca.

3.4. Con la presentazione del modulo di cui al punto 2.3 è delegabile il *Cassetto fiscale delegato*. Il servizio è delegabile esclusivamente a favore degli intermediari, fino a un massimo di 2. La durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca.

#### **4. Modalità di presentazione**

- 4.1. Il modulo di cui al punto 2.1 può essere presentato, dal delegante o dal soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo stesso, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
- 4.2. Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai *servizi di Fatturazione elettronica* attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria *area riservata*.
- 4.3. Il modulo di cui al punto 2.1 può essere consegnato all’*intermediario* delegato, che provvede ad inviare all’Agenzia delle entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. Tali dati sono trasmessi:
- entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega;
  - entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.
- 4.4. Per l’attivazione delle deleghe conferite con le modalità di cui al punto 4.3, l’*intermediario* delegato utilizza un servizio di invio “massivo” o, in alternativa, una funzionalità *web* di invio “puntuale” resa disponibile nella propria *area riservata*.
- 4.5. Per la revoca di deleghe già conferite effettuata con le modalità di cui al punto 4.3, l’*intermediario* delegato utilizza una funzionalità *web* di invio “puntuale” resa disponibile nella propria *area riservata*.

##### ***Invio massivo***

- 4.5.1. L’*intermediario* delegato invia all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe. La comunicazione telematica è predisposta secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1.



4.5.2. L'attivazione delle deleghe comunicate con le modalità di cui al punto 4.5.1 è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, indicati al punto 6.1.

4.5.3. Per ciascuna comunicazione di cui al punto 4.5.1 è rilasciata una ricevuta, contenente l'esito delle richieste e l'indicazione degli eventuali motivi di scarto.

#### ***Invio puntuale***

4.5.4. L'*intermediario* delegato, tramite una funzionalità *web* resa disponibile nella propria *area riservata* a decorrere dal 30 novembre 2018, invia i dati essenziali per l'attivazione di ciascuna delega/revoca che gli è stata conferita.

4.5.5. L'attivazione delle deleghe/revoche comunicate con le modalità di cui al punto 4.5.4 è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, indicati al punto 6.1.

4.5.6. Per ciascuna richiesta di attivazione delega effettuata con le modalità di cui al punto 4.5.4 è rilasciata una ricevuta, contenente l'esito della richiesta e l'indicazione degli eventuali motivi di scarto.

4.5.7. Per ciascuna richiesta di revoca effettuata con le modalità di cui al punto 4.5.4 è rilasciata un'attestazione di accettazione/rifiuto.

4.6. Per le deleghe la cui attivazione è richiesta con le modalità di cui al punto 4.3 è trasmessa apposita comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega ai servizi di fatturazione elettronica da parte di un *intermediario*. Tale comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

4.7. Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.

4.8. I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono:

- predisporre un *file*, per ciascun soggetto delegato, contenente:
  - le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi;
  - un prospetto, prodotto secondo lo schema riportato in allegato al presente provvedimento unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
  - la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli di cui al punto 2.1, la rispondenza di quanto riportato nel *file* di cui sopra con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o dall'utilizzo di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
- firmare digitalmente il *file* di cui al punto precedente e inviarlo tramite PEC all'indirizzo [delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it](mailto:delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it).

Il *file* non può contenere i dati relativi a richieste di revoca di deleghe già conferite.

- 4.9. La lavorazione delle deleghe trasmesse con le modalità di cui al punto 4.8 è effettuata presso una struttura dedicata dell’Agenzia delle entrate.
- 4.10. In caso di utilizzo del servizio di cui al punto 4.8, l’indirizzo PEC attraverso cui è stato inviato il *file* potrà essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate per comunicare l’esito della richiesta, ovvero per eventuali comunicazioni inerenti la sua lavorazione.
- 4.11. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe al *Cassetto fiscale delegato* definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
- 4.12. Indipendentemente dalle modalità di conferimento, ciascun soggetto delegante può consultare l’elenco delle deleghe che ha conferito attraverso apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria *area riservata*.

## **5 Efficacia delle deleghe conferite e delle revoche**

- 5.1 Le deleghe presentate con le modalità di cui ai punti 4.1 e 4.8 sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla data, rispettivamente, di presentazione in ufficio o invio tramite PEC della richiesta.
- 5.2 Le revoche presentate con le modalità di cui al punto 4.1 sono efficaci a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla presentazione del modulo presso l’ufficio.
- 5.3 Le deleghe conferite e le revoche effettuate con le modalità di cui al punto 4.2 sono immediatamente efficaci.
- 5.4 Le deleghe conferite presentando il modulo con le modalità di cui al punto 4.3, sono efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione telematica di cui al punto 4.5.1 da parte dell’Agenzia delle entrate o dalla richiesta di cui al punto 4.5.4.
- 5.5 Le revoche effettuate con le modalità di cui al punto 4.5.4 sono immediatamente efficaci.

## 6 *Dati essenziali per l'attivazione delle deleghe*

6.1 La comunicazione telematica di cui al punto 4.5.1 è presentata attraverso il servizio *Entratel*. Nella comunicazione, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede l'attivazione della delega, sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti dati:

- i servizi oggetto delega;
- la data di scadenza della delega;
- la data di conferimento e il numero della delega secondo quanto previsto al punto 7.2;
- la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'*intermediario* dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell'elenco, che l'originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
- i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'*intermediario*, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
  - l'importo corrispondente al volume d'affari;
  - gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.

6.2 In caso di utilizzo della funzionalità *web* di cui al punto 4.5.4, l'*intermediario* delegato comunica i medesimi dati di cui al punto 6.1 per l'attivazione di ciascuna delega/revoca conferita.

6.3 Per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della

delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.

## **7 Conservazione dei moduli di delega**

7.1 Gli *intermediari* delegati e i soggetti che hanno trasmesso i moduli di delega di cui al punto 2.1 con le modalità di cui al punto 4.8, conservano i moduli acquisiti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuano uno o più responsabili per la gestione dei suddetti moduli. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati nel rispetto delle regole tecniche e delle linee guida di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7.2 I moduli acquisiti sono numerati e annotati, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega/revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

7.3 L'Agenzia delle entrate effettua controlli sui moduli acquisiti anche presso le sedi degli *intermediari*. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe/revoche si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

## **Motivazioni**

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. L'obbligo riguarda sia le operazioni tra due soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e gli ingenti volumi di fatture previsti, sono state poste in essere iniziative volte ad agevolare il conferimento delle deleghe agli intermediari per

l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, è stato realizzato un servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità massiva che puntuale, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe che siano state conferite loro, ai fini dell'attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica degli elementi di riscontro che l'intermediario deve indicare a garanzia dell'effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.

Sempre al fine di una maggiore tutela del delegante la durata massima della delega conferita è fissata a due anni dalla data di sottoscrizione del modulo di conferimento della delega.

E' stata, inoltre, prevista un'ulteriore procedura per consentire una spedita ed efficace acquisizione e gestione delle deleghe. Al riguardo, è stata introdotta la possibilità di inviare, da parte dei soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tramite posta elettronica certificata, un *file* contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente, debitamente compilate e sottoscritte e a conservarle, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, si rende disponibile un servizio che evita la necessità di recarsi presso un ufficio territoriale anche nel caso di soggetti deleganti per i quali non è possibile la verifica degli elementi di riscontro sopra richiamati, in quanto non hanno presentato una dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Inoltre, per agevolare l'adempimento del contribuente e uniformare il comportamento degli intermediari, con il presente provvedimento viene approvato uno specifico modulo per il conferimento/revoca della delega ai servizi di fatturazione elettronica: il modulo contiene due nuove sezioni dedicate all'indicazione, rispettivamente, dei dati dell'eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale, nonché di quelli relativi alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai soggetti riconosciuti

idonei all'autentica della firma del delegante, ai sensi del citato articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, tenuto conto delle diverse modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle deleghe all'utilizzo del *Cassetto fiscale delegato*, viene approvato un modulo separato per il conferimento/revoca delle suddette deleghe.

### **Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

### **Disciplina normativa di riferimento**

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e

all'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, recante il Testo unico sulla documentazione amministrativa.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 117689 del 13 giugno 2018, recante conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.



La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 novembre 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Antonino Maggiore

*Firmato digitalmente*